



## COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

### COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 37 del 22-03-2011

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011**

L'anno **duemilaundici** e questo giorno **22** del mese di **Marzo** alle ore **09:30** nel Palazzo Comunale si e' riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. **BIZZARRI MAURIZIO** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
<b>BIZZARRI MAURIZIO</b>	<b>X</b>	
<b>STELLA MARCELLO</b>	<b>X</b>	
<b>PICCI ARIANNA</b>	<b>X</b>	
<b>ZANABONI ENIO</b>		<b>X</b>
<b>RUSTICI PAOLO</b>	<b>X</b>	
<b>DESTRI GUIDO MARIO</b>	<b>X</b>	
<b>FRANCHINA LETIZIA</b>		<b>X</b>
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Partecipa il VICE SEGRETARIO Comunale, **RADI SIMONETTA** incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



## COMUNE DI SCARLINO

*Provincia di Grosseto*

PREMESSO che l'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto 17 dicembre 2010 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, che differisce al 31 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011;

VISTO altresì il Decreto 16 marzo 2011 del Ministero dell'interno, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30.06.2011;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che l'art. 42 del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, prevede tra le competenze della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali;

ATTESO CHE:

- l'art. 1, comma 198, della Legge n. 296/2006 ( Legge Finanziaria 2007), aveva stabilito che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.LGS. 152/2006 ( cosiddetto "decreto ambientale"), in ciascun comune doveva essere confermato il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato per l'anno precedente.
- i provvedimenti attuativi del nuovo sistema tariffario non sono stati mai emanati, cosicché il legislatore ha dovuto ricorrere a continue proroghe del suddetto blocco: per il 2008 con l'art. 1, comma 166, della Legge n. 244/2007 ( Legge Finanziaria 2008) e per il 2009 con l'art. 5 della Legge 12/2009
- l'art. 8 del DL 30/12/2009 n. 194 convertito nella Legge 25/2010 introduce una ulteriore proroga del blocco del passaggio tariffario, differendo dal 31.12.2009 al 30.06.2010 il

- termine oltre il quale i comuni “possono” adottare la “tariffa integrata ambientale”, anche in mancanza dell’emanazione dell’apposito regolamento previsto dal decreto ambientale
- tale “facoltà” presuppone pertanto che il regime di prelievo obbligatorio sia quello vigente nell’anno 2009 ( come nel 2008 e nel 2007 ) , ovvero la Tarsu , ritenendolo tale fino all’emanazione del regolamento di cui al “decreto ambientale”

ATTESO pertanto che per tutto l’anno 2011 continua ad applicarsi il regime di prelievo della tassa rifiuti solidi urbani;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Scarlino, approvato con delibera consiliare n. 33 del 06.03.1995, come modificato con delibere di Consiglio n. 19 del 30.03.2006, n. 6 del 29.03.2007 e n. 10 del 31.03.2008;

VISTO il Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

RICHIAMATO l’art. 69 del citato D. Lgs. 507/1993 che dispone che annualmente i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo;

VISTO l’art. 61 del citato D. Lgs. 507/1993, che dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani , né inferiore al 50% del medesimo;

VISTO il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008, che, fino all’attuazione del federalismo fiscale, sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei propri tributi;

VISTO inoltre l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, che conferma il blocco dell’aumento dei tributi per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);

CONSIDERATO che questa amministrazione nel periodo 2003-2009 ha attuato una politica di contenimento delle tariffe prevedendo nei soli anni 2003 e 2006 un incremento della Tarsu rispettivamente del 5% e del 10%;

CONSIDERATO CHE :

- dai dati consuntivi del quadriennio 2003-2006 emerge una percentuale di copertura costi/ricavi in riduzione dal 99,42% al 94,29% con un incremento del costo del servizio del 16,97%

- dai dati consuntivi 2007 - 2008 e 2009 emerge una copertura del costo del servizio rispettivamente del 93,19% , del 80,69% e del 73,22 %

- che a fronte di incrementi tariffari del 15% attuati nel periodo 2003-2009 si è registra pertanto un incremento del costo del servizio del 70,7% imputabile a molti fattori quali :

- i tassi di inflazione
- il mancato raggiungimento delle percentuali di differenziata previsti dalla normativa che hanno determinato un maggior costo di trasporto/spazzamento/conferimento in discarica
- aumento della popolazione residente, aumento della presenza turistica con conseguentemente maggior quantità di quintali di rifiuti smaltiti ( a consuntivo 2003 24.110 rispetto a 35.718 del 2009 )
- conseguente incremento/miglioramento del servizio
- intensificazione della pulizia degli arenili e delle pinete
- attivazione dal 2008 di servizi tesi all'incremento della percentuale di differenziata ai fini di ridurre nel futuro le quantità di rifiuti e più in particolare : i servizi porta a porta nelle strutture turistico -ricettive, a Scarlino Capoluogo e dal 2010 a Scarlino Scalo; progetti di raccolta differenziata negli arenili e nelle pinete, progetti di compostaggio e di ecoscambio e sul versante degli investimenti la realizzazione dell'isola ecologica

- che fino all'esercizio 2009 l'amministrazione ai fini di non gravare con incrementi tariffari sui contribuenti ha compensato lo squilibrio fra costi ricavi attingendo ad altre entrate correnti anche "straordinarie" quali i permessi a costruire utilizzabili comunque secondo le normative succedutesi negli anni per la copertura di spese correnti;

- in considerazione sia dell'incremento del costo del servizio sia del trend decrescente delle percentuali di copertura come sopra delineati, nonché della carenza delle risorse complessive a disposizione dell'Amministrazione che non consentivano di coprire i maggiori costi del servizio smaltimento rifiuti , al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, con atto di GM . 51 del 09.04.2010 sono state incrementate le tariffe della Tarsu a decorrere dal 01.01.2010 garantendo a previsione una percentuale di copertura del 97,11;

ATTESO che i dati della previsione definitiva 2010 rilevano una riduzione rispetto alla previsione del tasso di copertura che si assesta al 96,61%;

ATTESO che per l'anno 2011, come desumibile dal prospetto costo-ricavi si verifica un ulteriore incremento del costo del servizio quantificabile in un aggiuntivo 2,68% rispetto al dato definitivo 2010 imputabile tra gli altri fattori anche agli adeguamenti dei prezzi al consumo;

RITENUTO pertanto opportuno , alla luce di quanto sopra , al fine contemporaneamente di:

- non determinare eccessive riduzioni nel tempo della percentuale di copertura costi-ricavi , in contrasto con la normativa vigente che spinge al raggiungimento del 100% anche in previsione del futuro passaggio da tassa a tariffa
- non deliberare incrementi tariffari eccessivi quali quelli che si determinano inevitabilmente quando l'invarianza tariffaria si protrae per più anni
- non pregiudicare gli equilibri di bilancio ,

incrementare con decorrenza 01.01.2011 le tariffe della Tarsu della variazione percentuale degli " indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie" intervenuta dal 31.12.2009 al 31.12.2010 pari al 1,9% rispetto a quelle approvate con delibera di GM . n. 51 del 09.04.2010 ;

RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

## D E L I B E R A

1) di prendere atto dei ricavi e dei costi relativi al servizio di smaltimento rifiuti, nonché della percentuale di copertura dei costi come indicati nel prospetto di seguito riportato:

ENTRATA	
<b>Entrata da Ruolo competenza 2011 + tarsi giornaliera</b>	1.181.000,00
	<b>1.181.000,00</b>

<i>USCITA</i>	
Spese personale indirette	24.240,38
CO.SE.CA	1.099.786,42
Compenso Esattore	23.620,00
Servizio aggiuntivo rimozione, recupero, smaltimento, spiaggia	50.000,00
Acquisto beni per potenziamento differenziata	5.500,00
Compenso per esternalizzazione del Servizio	16.883,28
Spese funzionamento ATO Sud	3.608,85
Mutui quota capitale ed interessi	196,88
Spese varie d'ufficio ( carta, spese telefoniche, luce, spese postali , riscaldamento)	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.225.835,81</b>

**QUOTA INCIDENZA RICAVI / COSTI =  $1.181.000,00 \times 100 / 1.225.835,81 = 96,34\%$**

Non si operano riduzioni di spesa per lo spazzamento stradale (art. 31, c. 23, Legge Finanziaria 1999).

2) di approvare le nuove tariffe per l'applicazione della TARSU, di seguito indicate, decorrenti dal 1° Gennaio 2011, che risultano incrementate del 1,9 % rispetto a quelle in vigore nell'anno precedente

## TARIFFE PER L'ANNO 2011

CATEGORIA	DESCRIZIONE VOCE	TARIFFA
Ruolo//Dlgs 507		€/MQ
I	Teatri e cinematografi	1,15
II	Locali di Enti Pubblici non economici	
	Scuole, musei, biblioteche	0,41
III	Associazioni o istituzioni di natura culturale, politica, religiosa, sindacale, sportiva, Enti di assistenza, stazioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività, carceri	
		0,57
IV	Piazzole campeggi con pertinenze in aree scoperte	
		0,83
V	Stabilimenti balneari (aree coperte e pertinenze all'aperto di bar, ristoranti, spazi e servizi igienici ad essi adibiti) bar, caffè, gelaterie, pasticcerie circoli, discoteche, sale per giochi	
		2,96
VI	Supermercati, empori e grandi complessi commerciali, spazi per edifici fiere e mercati	
		1,23
VII	Distributori di carburanti(aree all'aperto e scoperte)	
		0,51
VIII	Abitazioni private	2,11
IX	Abitazioni comprese nelle zone di campagna	0,64
X	Alberghi, alberghi diurni, pensioni, strutture ricettive coperte di campeggi, e villaggi turistici	
		2,91
XI	Altre aree scoperte ad uso privato: si applica la tariffa prevista per i locali adibiti ad usi analoghi	
		=====
XII	Studi professionali in genere, banche e istituzioni di credito e di assicurazione, agenzie di viaggi, ricevitorie Totocalcio, Totip, Enalotto	

		3,41
XIII	Stabilimenti ed edifici industriali limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici e nocivi	4,55
XIV	Edifici artigianali, laboratori, botteghe limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici e nocivi	2,28
XV	Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali	1,15
XVI	Locali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, rosticcerie, compresi quelli di pertinenza dei campeggi	2,86
XVII	Negozi in genere, aree adibite a banchi vendita all'aperto, pubblici esercizi	2,99
XVIII	Approdi e Porti turistici	2,83
<b>TA.R.S.U. GIORNALIERA Tariffa dal 01.01.2011</b>		
<p>In base alla superficie occupata o detenuta e alla tariffa annuale divisa per 365 giorni e maggiorata del 50%. La tariffa applicata sarà quella attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso; in mancanza della corrispondente voce di uso, sarà applicata la tariffa della categoria più simile per produzione quantitativa e qualitativa di rifiuti solidi urbani.</p>		

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

4) di presentare al Consiglio Comunale il presente atto e di allegarlo al Bilancio di previsione 2011.

5) di incaricare l'Ufficio Tributi di trasmettere all'Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 506/1999.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

AD UNANIMITA' dei voti resi nei modi di legge;

APPROVA la su indicata proposta;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.





## **COMUNE DI SCARLINO**

**Provincia di Grosseto**

### **Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale**

**N° 18 dell'Anno 2011**

**Ufficio Proponente:  
BILANCIO PROGR. E RIS. FINANZ.**

**Firma Responsabile del Servizio  
LIZIO BRUNO CHIARA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI  
URBANI ANNO 2011**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):**

**FAVOREVOLE    CONTRARIO    NON NECESSARIO**

**Data: 22-03-2011**

**Firma Responsabile del Servizio  
LIZIO BRUNO CHIARA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):**

**FAVOREVOLE    CONTRARIO    NON NECESSARIO**

**Data: 22-03-2011**

**Firma Responsabile del Servizio  
LIZIO BRUNO CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto

**SINDACO**  
*F.TO BIZZARRI MAURIZIO*

**VICE SEGRETARIO Comunale**  
*F.TO RADI SIMONETTA*

---

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 00-00-0000 al 00-00-0000.

**Scarlino, lì**

**VICE SEGRETARIO Comunale**  
*F.TO RADI SIMONETTA*

---

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lvo 267/2000);

( ) è stata comunicata, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data 00-00-0000, ai Capogruppo Consiliari come prescritto dall'art.125 del D.Lvo 267/2000;

( ) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3 D.Lvo 267/2000);

**Scarlino, lì**

**VICE SEGRETARIO Comunale**  
*F.TO RADI SIMONETTA*

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

**Scarlino, lì**

**VICE SEGRETARIO Comunale**  
*RADI SIMONETTA*

---